

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, composto da

Avv. Sergio LIMONGELLI Presidente

Avv. Paolo CAPITELLI Giudice

Avv. Massimo APRILE Giudice

riunitosi, con collegamento da remoto tramite applicazione “Google Meet” il 17 marzo 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato a seguito di ricorso promosso da Spada Angelo in data 14 gennaio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 1, RGD.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con ricorso, depositato presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana il 14 gennaio 2025, il sig. Angelo Spada, assistito dall’Avv. Giampaolo Barone, numero identificativo FIDE 101779; tessera FSI numero 8060/2025, ha agito dinnanzi al Tribunale Federale della Federazione Scacchistica Italiana *“per l’annullamento dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Scacchistica Italiana svoltasi il 15 dicembre 2024 e del relativo verbale/delibera mai pubblicato/a né comunicato/a al ricorrente ;dei verbali della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio relativi all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Scacchistica Italiana svoltasi il 15 dicembre 2024 mai pubblicati né comunicati al ricorrente; di tutti gli atti presupposti, conseguenti, preordinati, antecedenti, connessi e collegati, comunque lesivi della posizione del suindicato ricorrente, anche non conosciuti”*, con condanna delle parti resistenti alle spese ed ai compensi professionali del presente giudizio.

Il ricorrente, partecipante, in qualità di presidente della associazione l’Archimede con sede a Cappelle sul Tavo, con diritto di voto in nome e per conto della prima, all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Scacchistica Italiana – di cui chiede l’annullamento, a sostegno del proprio *petitum* formale, rivolto sia nei confronti della Federazione Scacchistica Italiana, sia verso l’Assemblea Nazionale della prima, deduce e lamenta l’esistenza di plurimi vizi: - omessa pubblicazione sul sito FSI dei verbali della su indicata Assemblea, della Commissione Verifica poteri e della Commissione di Scrutinio, e mancata ostensione di essi, nonostante apposita istanza (motivo di seguito oggetto di

rinuncia); violazione di legge e di regolamento – violazione dell’art. 14, commi 10 e 11 dello Statuto FSI – Carenza del diritto di voto del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo e del delegato regionale Campania; violazione di legge e di regolamento dell’art. 25 del ROF – Omesso tesseramento come dirigente del sig. Luca Cerquitella; violazione di legge – Violazione dell’ art. 18, comma 8, dello Statuto e dell’art. 34, comma 2, del ROF – violazione del diritto di voto del sig. Antonio Gentile; inesistenza del verbale/delibera della Assemblea nazionale ordinaria elettiva della Federazione Scacchistica Italiana del 15 dicembre 2024 e dei verbali della Commissione verifica poteri e della Commissione scrutinio; Violazione del diritto di difesa e del giusto processo- violazione degli artt. 24 e 11 Cost. (motivo poi oggetto di rinuncia); carenza dell’atto presupposto in caso di accoglimento del giudizio pendente avanti al Tribunale Federale per l’impugnazione dell’Assemblea regionale dei giocatori del Comitato Regionale Abruzzo del 9 novembre 2024 e del relativo verbale/delibera.

2. Costituitasi in giudizio, la Federazione Scacchistica Italiana - per ministero difensivo dell’Avv. Giampaolo Torselli – con memoria 6 febbraio 2025 ha chiesto l’integrale rigetto dell’avverso ricorso, con conseguente condanna alle spese del giudizio, formulando le seguenti eccezioni: le prime due, secondo parte resistente idonee a una risoluzione definitiva di “tutte le questioni relative agli aventi diritto al voto e all’ammissibilità delle candidature” idonee attengono a: la pubblicazione della tabella degli aventi diritto al voto (c.d. tabella voti) avvenuta in data 30 ottobre 2024 e inutile decorso del termine per la sua impugnazione (giorni 7 dalla pubblicazione stessa ex art. 39 ROF); pubblicazione, in data 3 novembre, dell’elenco candidature, e sua mancata impugnazione nel termine di giorni 3 da detta forma di pubblicità; con le prime su riportate eccezioni ritenendo configurarsi una risoluzione definitiva di “*tutte le questioni relative agli aventi diritto al voto e all’ammissibilità delle candidature*”. La federazione resistente, inoltre, ha eccepito: difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse a ricorrere in capo al sig. Spada; mancata evocazione in giudizio di almeno uno dei soggetti contro – interessati; risultanza nella Tabella voti del sig. Cerquitella e assenza prova di resistenza; esistenza di dimissioni (accertate dalla Commissione Verifica Poteri) del sig. Gentile dalla carica di Presidente della ASD Teramo, comunque, difetto di legittimazione del ricorrente a sollevare, anche sul punto, contestazioni e assenza prova di resistenza; esistenza e pubblicazione dei verbali dell’Assemblea elettiva e della Commissione verifica poteri; inammissibilità del motivo inerente la carenza dell’atto presupposto in caso di accoglimento del giudizio pendente avanti al Tribunale Federale per l’impugnazione dell’Assemblea regionale dei giocatori del Comitato Regionale Abruzzo del 9

novembre 2024 e del relativo verbale/delibera, per difetto di legittimazione attiva, nonché carenza di interesse ad agire.

3. Fissata l'udienza per il 13 febbraio 2025 presso la sede legale della Federazione Scacchistica Italiana, in tale occasione, il Tribunale ha assegnato alle parti un termine fino al 28 febbraio 2025 per il deposito di note difensive, ed un ulteriore termine fino al 7 marzo 2025 per repliche, rinviando il procedimento all'udienza del 17 marzo 2025.

In tali ulteriori note difensiva e di replica le parti hanno sostanzialmente insistito sui loro motivi di ricorso e sulle eccezioni sollevate, riassumendole durante l'udienza di rinvio; all'esito, il Tribunale, ha provveduto come da dispositivo comunicato alle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 6, RDG FSI, dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo, rigettando la domanda di condanna al pagamento delle spese per lite temeraria, e, conformemente al disposto dell'art. 80, comma 7° comma, RDG FSI, stante la particolare complessità della controversia, fissando il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva, in via preliminare, una questione legata alla c.d. capacità processuale, quale predicato della capacità giuridica e di agire (artt. 1,2 c.c.), consistente nella capacità di stare in giudizio; ciò in quanto il ricorrente ha, indicato, nel proprio atto introduttivo, come resistenti tanto la Federazione Scacchistica Italiana quanto l'Assemblea Nazionale.

Va, tuttavia, puntualizzato che, mentre la Federazione Scacchistica Italiana è, ex art. 1 Statuto, Ente Morale, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 242/1999, associazione con personalità giuridica di diritto privato (salva la riconducibilità, per certi effetti, all'Organismo di Diritto Pubblico di matrice comunitaria in caso di prevalenza del finanziamento pubblico e/o di influenza dominante del CONI - ANAC, del. n. 367/2022), l'Assemblea Nazionale è mero organo della prima, senza autonoma forma di soggettività giuridica, e, per l'effetto, in base alla nota teoria amministrativistica dell'immedesimazione organica, parte integrante dell'Ente per cui agisce.

Ne deriva, quindi, che solo la prima ha capacità di stare in giudizio, in persona del suo presidente e legale rappresentante, ma non la seconda.

Ciò premesso, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, dovendosi accogliere le eccezioni formulate dalla Federazione Scacchistica Italiana in ordine alla palese carenza di legittimazione ad agire e/o di titolarità del diritto del ricorrente, in uno alla carenza di un qualsiasi interesse processuale all'azione

in capo a quest'ultimo.

1. Anzitutto, l'art. 52 RGD FSI dispone che “ *1. Spetta Affiliati e ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*”; il successivo art. 76, comma 1, RGD FSI (per mero refuso indicato da parte resistente quale art. 66) espressamente precisa che “ *Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di affiliati o tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni*”.

I formanti normativi, sopra illustrati, ai fini della legittimazione ad agire (o, in limine, della titolarità della situazione giuridica soggettiva da far valere in giudizio) esigono la sussistenza di lesione differenziata, concreta e attuale di un interesse giuridicamente protetto, non offrendo cittadinanza alla tutela di c.d. “interessi diffusi” e/o “adespoti”, nonché, men che mai, a forme di controllo generalizzato sull'operato degli organi federali.

Il rilievo della resistente, secondo cui “*il sig. Angelo Spada non ha dedotto di essere titolare di alcuna situazione giuridicamente protetta e non ha dedotto alcun pregiudizio diretto ed immediato che riguardi la sua persona in merito alle deliberazioni dell'assemblea impugnate*” deve ritenersi, secondo il Collegio, convincente.

E' infatti evidente una scissione tra momento assembleare e successivo frangente processuale.

Il sig. Spada, infatti, in sede di Assemblea Federale del 15 dicembre 2024 ha espresso il diritto di voto esclusivamente quale Presidente dell'Associazione scacchistica Archimede, senza neppure essere candidato ad alcuna carica federale, mentre in sede di gravame avverso il deliberato di tale assemblea agisce esclusivamente per sé stesso, senza neppure allegare un mandato alle liti della sua Associazione, volto a radicare l'intento di quest'ultima ad agire e/o senza indicare la qualità di Presidente dell'Associazione, quale base giuridica per proporre il ricorso.

Egli, speculando, sulla qualità di tesserato avente diritto di voto (quando in realtà vota in nome e per conto dell'Associazione) non ha alcun diritto proprio da far valere in giudizio, né, ai sensi e per gli effetti dell'art.2697 c.c., di là di un suo comprensibile “disagio” per l'esito elettorale, si cimenta nel

fornire una prova di un qualsivoglia pregiudizio subito, che sarebbe logicamente impossibile.

Non convince, peraltro, il richiamo del ricorrente all'art. 130 All.1 D.lgs. n. 104/2010, attributivo di una legittimazione a ricorrere avverso gli esiti di operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo a ciascun elettore, sia perché il sig. Spada, come rileva giustamente la Federazione resistente, non è elettore in proprio, sia perché la norma forgia un'azione concessa in via eccezionale al titolare di interesse diffuso, in deroga proprio al principio della legittimazione e all'interesse ad agire, incentrati sulla lesione di una posizione differenziata, attuale e concreta.

Il Collegio, poi, concorda con l'eccezione della Federazione sulla assoluta carenza di un interesse ad agire in capo al ricorrente, ex art. 100 c.p.c.

Questo, come per *communis opinio*, presuppone ma non coincide con la legittimazione ad agire, incentrandosi, piuttosto, sulla possibilità di ottenere una utilità concreta dal provvedimento giudiziale, quale è il ripristino di una situazione giuridica lesa, a seconda dei casi in forma specifica o per equivalente, dal diritto soggettivo perfetto sino oramai all'interesse legittimo c.d. puro.

Il sig. Spada, come ampiamente motivato, non può vantare alcuna situazione soggettiva differenziata, concreta e attuale lesa, con il logico corollario che neppure si può intravedere un interesse ad agire in suo favore, e che una sentenza anche a lui favorevole, in base ai successivi motivi di ricorso, sarebbe *inutiliter data*.

In atti è pacifico che il sig. Spada abbia interesse non ad una riedizione elettorale, ma all'elezione di membri da egli indicati quando ha votato per la società di appartenenza, dichiarando per l'appunto che *"...ha votato esprimendo le preferenze per i Sig.ri Luigi Forlano e per Elisabetta Teodosio, i quali hanno ottenuto rispettivamente 134 e 131 voti. Nel caso in cui i sei voti dei Sig.ri Ulbar e Spina non venissero conteggiati, pertanto, i candidati votati dal ricorrente avrebbero potuto essere eletti. Ciò sarà appurabile solo consultando la documentazione indicante le preferenze espresse dai Sig.ri Ulbar, Spada e dal ricorrente stesso, di cui si chiede a codesto Tribunale di voler ordinarne alla controparte la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. o in forza della disposizione ritenuta applicabile"*.

Ciò premesso, il ricorrente, elude la prova di resistenza, non potendola fornire in modo adeguato.

Il rilievo della Federazione, infatti, è corretto, nel senso che la prova di resistenza, nel processo di specie, non consiste nella prova di un eventuale ed astratto diverso esito delle elezioni (tra i tanti possibili) ma, al contrario, consiste nel fatto che ci sia un diretto rapporto tra i motivi dedotti e la possibile elezione del ricorrente, e non certo di soggetti secondi e/o terzi idonei non eletti, come

vorrebbe egli lasciare intendere.

L'elezione a Presidente o a componente del Consiglio Federale (quota giocatori, società, istruttori), come già avuto modo di far presente, non attribuendo azioni popolari di sorta, non è neppure paragonabile ai ricorsi ex art. 130 CPA (in cui la prova di resistenza potrebbe concernere anche un differente esito delle elezioni), ma a un vero e proprio meccanismo concorsuale.

Al riguardo, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VII, 30/08/2024, n. 7322 nitidamente insegna che “...*nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata.*”. Il ricorrente, quindi, non essendo candidato, non potrebbe collocarsi in alcuna posizione utile, né di Presidente, né di Consigliere federale, con conseguente carenza di interesse.

2. Le sovra esposte ragioni di inammissibilità costituiscono la ragione più liquida ai fini del decidere e rendono superfluo l'esame delle ulteriori censure articolate dalla parte ricorrente.

3. Nessuna domanda di condanna alle spese processuali può ritenersi meritevole di accoglimento, ergo né – va da sé - quella formulata dal ricorrente, ma neppure quella articolata dalla Federazione resistente.

Nel processo di specie, difatti, ai fini del riconoscimento delle spese e competenze di lite, non vige il tradizionale criterio della soccombenza processuale, ma quello della temerarietà della lite.

L'art. 56, comma 1, RDG FSI, infatti, prevede che “*Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00)*”.

E' noto che per lite temeraria si debba intendere una azione o una eccezione proposta con mala fede e/o colpa grave, “ *con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia*

pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza n. 32001/2022)”.

Il Tribunale è dell’avviso di non ravvisare, in capo al giudizio di specie, sufficienti indici di temerarietà, sia per la oggettiva complessità della controversia sia per l’elevato margine di difficoltà giuridica delle singole questioni gravitanti attorno al giudizio di specie, cosicché la relativa domanda formulata dalle parti chiamate nel giudizio deve essere rigettata.

PQM

Il Tribunale Federale, a definizione del presente giudizio:

- 1) Dichiarà inammissibile il ricorso introduttivo;
- 2) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese per lite temeraria;

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 17/27 marzo 2025

Avv. Sergio LIMONGELLI

Avv. Paolo CAPITELLI

Avv. Massimo APRILE